

/F.

CRON. 2006/19
FALL. 47/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile-Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Barbara Vacca	Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

Nel procedimento di Concordato preventivo R.G. n. 11/2019 cui è riunita l'istanza di fallimento n. 55/2019 ha pronunciato i seguenti contestuali provvedimenti

DECRETO ex artt. 161, comma 7 e 162 l.f.

SENTENZA di fallimento

Su istanza depositata in data 29.5.2019 da

AYADA SALIM (c.f. YDASLM74D15Z301G), DELL'AIRA MICHELE (c.f. DLLMHL60B06D704R), GIOVANNETTI MAURIZIO (c.f. GVNMRZ61S12H017F), PIRRA VITO (c.f. PRRVTI82D08L738M), SALAGAN KRZYSZTOF WALDEMAR (c.f. SLGKZY64A16Z127T), SASSI CRISTINA (c.f. SSSCST65C59H017W) e VITALI GIOVANNI (c.f. VTLGNN66H26D704A), tutti rappresentati e difesi dall'avv. CARIOLI IVAN (c.f. CRLVNI51P27D704K) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito a Cesena, Galleria Urtoller, n. 6

nei confronti di



SCEAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02420670362, numero REA FO-284646) con sede in Predappio via del Rabbi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO GORI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Bologna, via D'Azeglio n. 58.

Va premesso che la società SCEAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha depositato in data 26.6.2019 una domanda di concordato preventivo con riserva di depositare, in un assegnando termine, la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione prevista dall' art. 161, 2° e 3° c., l. fall.

Questo Tribunale, con decreto in data 27.6-1.7.2019, in pendenza di un'istanza di fallimento, ha concesso termine di 60 giorni fino al 26.8.2019 per il deposito della proposta concordataria.

Con decreto collegiale in data 28.8.2019, rilevando che entro il concesso termine la società non aveva depositato la proposta concordataria, il piano e la necessaria documentazione né richiesto la proroga del termine, omettendo peraltro di depositare anche la situazione finanziaria aggiornata, come segnalato dal Commissario giudiziale in data 27.8.2019, è stata fissata ai sensi dell'art. 162 l.fall. l'udienza per la pronuncia di inammissibilità.

Nel corso di tale udienza, la società ha dichiarato di rinunciare alla domanda concordataria, avendo l'attestatore comunicato l'impossibilità di attestare un piano mentre i creditori già istanti il fallimento hanno insistito nella loro richiesta.

Il PM presente all'udienza ha, a sua volta, formulato istanza di fallimento.

Tenuto conto della rinuncia del creditore e in ogni caso del mancato deposito della proposta nel termine, va dichiarata l'inammissibilità della procedura concordataria, con la conseguenza che possono ora essere prese in esame le istanze di fallimento presentate dai creditori, che avevano già richiesto la dichiarazione di fallimento con l'istanza riunita alla presente procedura, e in via



autonoma dallo stesso PM, essendo venuto meno l'impedimento costituito dalla pendenza della procedura concordataria (cfr. Cass., sez. un. 15.5.2015 n. 9935).

Ritiene il Collegio che non vi siano dubbi in merito alla ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive per la dichiarazione di fallimento.

La Sceat è una società esercente attività commerciale di costruzione ed applicazione termomeccanica ed esecuzione di lavori in ferro e fabbricazione di macchine utensili con ricavi lordi che negli esercizi 2017 e 2018 sono stati superiori ad un milione di euro e che, nello stesso periodo, ha avuto un attivo patrimoniale di € 1.880.597 e € 585.891 e debiti pari a € 1.626.558 e € 1.493.116, superando così ampiamente le soglie di cui all'art. 1 l.fall..

I creditori istanti il fallimento hanno documentato di essere complessivamente titolari di un credito superiore al limite di cui all'art. 15 l.fall. vantando un credito di oltre € 180.000 per retribuzioni e t.f.r. Risultano peraltro anche cartelle esattoriali impagate per € 43.530,40.

Quanto allo stato di insolvenza, lo stesso è chiaramente evincibile non solo dal mancato pagamento dei lavoratori istanti il fallimento ma dalla stessa situazione contabile risultante dai bilanci depositati.

L'esercizio 2018 si è infatti chiuso con una perdita di € 1.162.526 che ha portato il patrimonio netto al valore negativo di € 1.028.067, risultando un attivo di € 585.891 a fronte di debiti pari a € 1.493.116.

Tale divario tra attivo e passivo costituisce elemento di per sé sufficiente a rendere configurabile l'insolvenza di una società che risulta essere stata posta in liquidazione con delibera in data 1.4.2019, dopo aver stipulato un contratto di affitto d'azienda con Be.Ta. S.r.l. per un canone mensile di € 2.500 oltre IVA, del tutto inadeguato a far fronte all'ingente esposizione debitoria della società di cui costituirebbe l'unica entrata (*“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed*



integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" Cass. 14.10.2009 n. 21834; nello stesso senso id. ord. 13.7.2011 n. 15442).

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare il fallimento della società.

P.Q.M.

visti gli artt. 163, 2° c., 173 l. fall.,

dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, depositata in data 26.6.2019 da **SCEAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** e per l'effetto **revoca** il decreto emesso in data 27.6-1.7.2019 con cui è stato concesso il termine ex art. 161, comma 6, l.fall. e dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento al registro delle imprese per la pubblicazione e la cancellazione della precedente iscrizione effettuata ai sensi dell' art. 161, 5° c., l. fall..

DICHIARA

il fallimento della società **SCEAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 02420670362, numero REA FO-284646) con sede in Predappio via del Rabbi n. 16

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa **BARBARA VACCA** e curatore la dott.ssa **MICAELA RAGGI**, con studio in Forlì via Dragoni n. 57, iscritta all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena;

ORDINA

Al liquidatore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e



fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

FISSA

il giorno 29/01/2020 ore 9,00, per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione secondo le modalità previste dall'art. 93 l.fall. (trasmissione all'indirizzo p.e.c. del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.) delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendica di beni mobili o immobili.

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata, comunicata, pubblicata e trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 17 L.F. (come novellato dal D.Lgs. n. 169/2007) a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 02/10/2019

Il Presidente

dott. Rossella Talia

Il Giudice est.

dott. Barbara Vacca

